



IL RECUPERO DEL CREDITO ALL'ESTERO

Avv. Francesca Falbo

Studio Legale Falbo & Manara

VARIABILI DA CONSIDERARE

- Sistema politico
- Sistema Giuridico
 - - *Giudice: qualità ed imparzialità*
 - - *Avvocati: preparazione e costi*
 - - *Cause: durata*
 - - **Sentenze italiane: eseguibilità**
 - - **Lodi arbitrali: eseguibilità**

- Il contratto internazionale è l'accordo tra parti appartenenti a diversi Paesi.

- Con tale negozio viene dunque posta in essere una relazione giuridica ed economica tra soggetti appartenenti a sistemi giuridici differenti.

- Il contratto internazionale, assume la valenza di strumento per i soggetti che agiscono con *partners* stranieri

Il contratto internazionale, è il miglior metodo di prevenzione delle controversie.

Due imprese di Paesi diversi che si incontrano per la prima volta generalmente hanno in comune soltanto:

- un obiettivo economico,
- alcune conoscenze tecnologiche e commerciali,
- una lingua (per lo più l'inglese) che, nella maggior parte dei casi, non è la lingua madre di nessuna delle due

Molti sono, invece, gli elementi che possono ostacolare l'intesa fra di esse:

- Regole comportamentali, esplicite e implicite, diverse (derivano da modelli culturali, politici, religiosi diversi) e, soprattutto
- Regole giuridiche statali diverse (anche quando apparentemente simili)

LA TUTELA DEL CREDITO

I rischi di mancato pagamento nelle transazioni commerciali possono essere mitigati, sia acquisendo informazioni il più possibile approfondite sulla solvibilità e affidabilità della controparte e sul relativo rischio-Paese, sia attraverso la formulazione di apposite clausole contrattuali e la previsione di apposite garanzie, quali le garanzie bancarie

IL PROFILO DEL NUOVO PARTNER

- Caratteristiche del nuovo cliente (anni di esperienza, tipologia di business...)
 - Verifica della potenziale solvibilità ;
 - Possibili linee di credito

SCELTA DEL MEZZO DI PAGAMENTO

- A. Tipo di contratto
- B. Garanzia del pagamento
- C. Variabili da considerare
 - *Sistema giudiziario*
 - *Sistema bancario*
 - *Elaborazione/Esecuzione contratto*
 - *Copertura assicurativa*
 - *Importo dovuto*
 - *Natura e solvibilità del debitore*

LE TAPPE PER IL RECUPERO DEL CREDITO

- Lettera di diffida ad adempiere
- Ricerca sul debitore
- Informazione sul Paese del debitore
- Tentativo di recupero extragiudiziale
- Azione legale (Giudice/Arbitro) ed esecuzione forzata
- Messa a perdita del credito

IL RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO

La procedura di recupero crediti “stragiudiziale” consente di evitare l’aggravio di costi e tempi delle vie legali, ma presuppone la collaborazione del debitore.

Le tappe del recupero stragiudiziale saranno:

- Sollecito di pagamento,
- Individuazione di un accordo sulle modalità di pagamento,
- Redazione e sottoscrizione di un piano di rientro (riconoscimento di debito)

GIUDICE E LEGGE APPLICABILE

LEGGE APPLICABILE

Scelta della legge sulla base della quale il Giudice deciderà la controversia

FORO COMPETENTE

Scelta del Giudice competente ovvero chi deciderà la controversia

RECUPERO GIUDIZIALE DEL CREDITO: UNA CORRETTA DIVISIONE IN AREE

- ✓ Diritto domestico
- ✓ Ambito Unione Europea
- ✓ Ambito Extra Unione Europea

AMBITO DI ESTENSIONE DELLA TUTELA GIURIDICA

Sistemi giudiziari statali

- *Procedure “abbreviate”*
- *Tempi e costi cause ordinarie*
- *Esecuzione/Eseguibilità
sentenza(italiana, straniera)*

Arbitrato internazionale

- *Esecuzione lodo*
- *Costi*

LE MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il giudice e la legge applicabile
2. Efficacia della sentenza
3. L'arbitrato commerciale internazionale

LEGGE APPLICABILE

§ La CONVENZIONE DI ROMA del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

§ Il REGOLAMENTO C.E. 593/2008 sulla legge applicabile ai contratti internazionali

IL GIUDICE

➤ Giudice italiano o giudice straniero

- *Difesa o attacco*
- *Procedure abbreviate*
- *Tempi e costi*

➤ Esecuzione della sentenza

- *Unione Europea: Reg. CEE n. 1215/2012 e Reg. CE n. 805/2004 e Reg. 1896/2006 che istituisce un modello di ingiunzione europea*
- *Paesi Extraeuropei*

EFFICACIA DELLE SENTENZE

All'interno dell'U. E. la sentenza emessa dal Giudice di uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri Stati dell'Unione:

§ *Regolamento 1215/2012 CE* (competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)

§ *Regolamento 805/2004/CE* (titolo esecutivo europeo per crediti non contestati)

§ *Regolamento 1896/2006/CE* (decreto ingiuntivo europeo)

REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2012

Concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Art. 4:

Le persone (fisiche o giuridiche) domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro possono essere convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro

REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2012

Art. 25

“Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.”

REGOLAMENTO CE n. 805/2004

Il regolamento 805/04 istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

REGOLAMENTO CE n. 805/2004

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale e non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa. È applicabile in tutti i paesi dell'UE a eccezione della Danimarca.

Un credito si considera non contestato se:

- il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
- il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario; o
- il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento; o
- Il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

REGOLAMENTO CE n. 805/2004

Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione:

- una copia della decisione;
- una copia del certificato di titolo esecutivo europeo;
- se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una sua traduzione nella lingua ufficiale del paese dell'UE dell'esecuzione oppure in un'altra lingua che abbia dichiarato di accettare.

Non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nel paese di esecuzione.

IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006

ART. 4

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006

- Il Regolamento n. *1896/2006* si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri
- Si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito

LA DOMANDA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA

- I. Si propone utilizzando un modulo standard;
- II. Se soddisfatte le condizioni, entro 30 giorni, il Giudice emette l'ingiunzione di pagamento;
- III. Traduzione e Notifica dell'ingiunzione al debitore;
- IV. Dalla notifica il debitore ha 30 giorni per presentare opposizione innanzi al Giudice d'origine, utilizzando un modulo standard.

IL DECRETO INGIUNTIVO ITALIANO

ART. 633 SS C.P.C.

- Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale il Giudice ordina a un soggetto di adempiere agli obblighi assunti (per esempio pagare una somma o consegnare una cosa) dettando un termine trascorso il quale possono scattare azioni esecutive
- Il credito azionato deve essere liquido esigibile e fondato su prova scritta

IL TITOLO ESECUTIVO

L'ingiunzione di pagamento europea non opposta
dal debitore diventa esecutiva



Sarà quindi possibile avviare un'esecuzione forzata
avverso il debitore domiciliato in uno Stato membro

PROCEDIMENTO ESECUTIVO

- pignoramento mobiliare
- pignoramento immobiliare
- pignoramento presso terzi

L'ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

Chi è un arbitro?

Giudice privato
incaricato dalle parti di
risolvere una controversia

- Arbitro unico
- Collegio arbitrale (3 membri)

PERCHÉ SCEGLIERE UN ARBITRATO

- 1) Per la maggiore imparzialità degli arbitri;
- 2) Per la competenza tecnica specialistica degli arbitri
- 3) Per i minori tempi di durata del processo;
- 4) Per la maggiore efficacia, fruibilità ed eseguibilità della decisione/lodo.

SVANTAGGIO: I COSTI ELEVATI

EFFICACIA DELL'ARBITRATO ARBITRATO NEI PAESI EXTRA UE

CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 SULL'ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE



Impone agli Stati contraenti, tra cui l'Italia, due obblighi fondamentali

- dare efficacia alle convenzioni arbitrali per arbitrato estero;
- dare riconoscimento ed esecuzione ai lodi stranieri

ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

Clausola
arbitrale



Opportunità di precisare:
Sede dell'arbitrato

- Lingua della procedura
 - Numero di arbitri
- Regole procedurali

ALTRE CAMERE ARBITRALI REGIONALI

- CINA: China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)
- HONG KONG: Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)
- PAESI DEL GOLFO: Gulf Cooperation Council (GCC).
- EMIRATI ARABI: Dubai International Arbitration Center (DIAC)
- AFRICA FRANCOFONA: Organisation for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA)